

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Avendo creduto a crediamo che il seguente progetto di legge sia
presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze
che incarichiamo di seguirne i motivi e di sostenere la medesima
Articolo Unico

È approvata la straordinaria spesa di ₤ 303,192. 09 in imprezzi
sotto il N. 1187 in aggiunta patologica colla comunicazione = Residuzione
del Capitale della Sede di S. M. la Regina Maria Vittoria di quota ricorrente =
nel Bilancio Passivo per 1855. dal Ministro di Finanze.

Lata a Torino addì 14. Novembre 1855.

Vittorio Emanuele

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Restituzione delle Dote
della sua Regina Maria
Adelaide.

Signore

In esecuzione del contratto di matrimonio
di S. A. R. il Principe Ereditario
Vittorio Emanuele e sua S. Altezza
attualmente Regnante con S. A. R.
l'Arciduchessa Giustina Maria
Adelaide Francesca figlia di S. A. I. R.
R. l'Arciduca Raniero già Vice Re
del Regno Lombardo Veneto, in data
di Vienna il 23 ottobre 1841. S. A. R.
l'Imperatore d'Austria con S. A. R.
l'Arciduca Raniero furono convenuti
nelle parti dello Stato siciliano 150 per
cento sul conto di S. A. I. R. restituiti la
dote appropriata all'equa spesa
del contratto suddetto con risultato
che quattromila e 600 lire furono
conferite con S. M. il Re il 15 maggio 1842.
per L. 13188/15, l'altra del 4 luglio 1842
per L. 50152/14, e sopra totale L. 373192/19.
Per l'accanto incassato della S. A. I. R.
la Regina Maria Adelaide il

Assi fedelmente servate colla detta
Cassa Accantonamento Generale di R.
il che qual d'ora a quatt'anni l'ammontatore
degli accantonamenti fatti per la detta
Cassa sempre compimento loro il d'ora e
qual usufruttuario colla d'ora in fine
si sia a chiuder alle finanze la restituzione
colla d'ora come sopra espo-
sitate nelle casse pubbliche e d'ora
agli d'ora prefati giusta l'art. 11. dell'
d'ora d'ora.

Il veramente come sopra fatto nel
1877. d'ora d'ora come un esposto
le finanze delle d'ora sono tenute alla
restituzione di quella somma. Cui poterla
quindi effettuare sic d'ora d'ora
un progetto di legge per l'approvazione
di un corrispondente d'ora d'ora
nel Bilancio Papale 1877. colla d'ora
di finanze.

Adelaide

SESSIONE 1855

N.° 10-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CROSA, BERSEZIO, GIOVANOLA, MIGLIETTI, ARNULFO,
MARTELLI, RICCI

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 17 novembre 1855.

Restituzione della dote della fu Regina Maria Adelaide.

Rimessa alla Segreteria addì 6 dicembre 1855.

SIGNORI,

Il Sovrintendente Generale della Lista Civile, Procuratore Generale di S. M. il Re, qual padre e legittimo amministratore degli augusti suoi figli ed eredi della mai sempre compianta loro madre S. M. la Regina Maria Adelaide, e qual usufruttuario dell'eredità medesima chiede il pagamento dalle Finanze dello Stato della somma di L. 395,192. 09, rilevare della dote costituita all'Augusta Defunta, ed il Ministero presentò, nella seduta delli 17 p. p. novembre, un Progetto di Legge onde avere i mezzi per effettuare simile pagamento.

La semplice esposizione delle circostanze risultanti dai titoli infra accennati basterà a persuadere che la surriferita domanda deve essere accolta.

Nel contratto di matrimonio di S. A. R. il Principe ereditario Vittorio Emanuele Duca di Savoia, attualmente regnante, con S. A. R. l'Arciduchessa d' Austria Maria Adelaide Francesca figlia di S. A. I. e R. l'Arciduca Ranieri già Vicerè del Regno Lombardo Veneto in data delli 25 ottobre 1841, nel quale intervenne S. M. Carlo Alberto siccome capo della famiglia e padre, vennero costituiti alla futura sposa in dote

(10-A)

fiorini 150/m. da 20 il marco, cioè L. 100/m. da S. M. l'Imperatore d'Austria come capo dell'Augusta sua Casa, e 50/m. da S. A. I. e R. l'Arciduca Ranieri padre della Sposa.

Tali due somme furono pagate al Tesoriere provinciale di Torino per la concorrente di L. 151,868. 03 il 12 maggio, e per L. 261,524 04 il 4 luglio 1842, come da quitanze di pari data; dalla prima delle quali risulta che la relativa somma fu pagata dal signor cav. Andrea Depech Regio Scudiere e consigliere, intendente della Corte Vice-Reale di Milano, e dalla seconda consta che il pagamento fu fatto dal conte di Thun ciambellano dell'Imperatore d'Austria. In ambedue tali ricevute è accennato che la somma è quella costituita in dote a S. A. I. e R. l'Arciduchessa Adelaide Francesca sposa del Duca di Savoia Vittorio Emanuele Principe ereditario.

Dallo spoglio dell'anno finanziario 1842 al tit. 7, *Ispedizione generale del R. Erario*, nella parte seconda, cap. 1, art. 65, *Rendite Straordinarie*, si comprende l'esazione di L. 595,192.09 (risultato delle due somme come sopra pagate al Tesoriere provinciale di Torino) *Dote di S. A. I. e R. l'Arciduchessa Maria Adelaide sposa di S. A. R. il Duca di Savoia Vittorio Emanuele*.

All'art. 11 del suddetto contratto dotale si è convenuto, che nel caso di predecesso della moglie al marito la dote spetterebbe agli figli nati dal loro matrimonio, e l'usufrutto intiero della medesima al Padre.

Non occorre indagare il motivo per il quale siasi la somma proveniente dalla dote come avanti costituita fatta pagare alle Regie Finanze, e non siasi altrimenti impiegata siccome costituente patrimonio privato; perchè o sia che il Re abbia preferito di farla versare alle Finanze ove rimaneva con sicurezza depositata e poteva dargli altra destinazione ritirandola a volontà, o sia per qualsiasi altra considerazione abbia così disposto, basta il fatto ben accertato che tale somma d'altrui spettanza fu versata nella cassa dello Stato perchè nasca diritto di domandarne il rimborso; e non essendosi posteriormente eseguito pagamento alcuno a titolo di restituzione della somma come avanti dalle Finanze ritirata, non può contendersi che gli eredi di S. M. la Regina Maria Adelaide sono in diritto di riaverla siccome proprietari, e che il Re tanto nella qualità di padre e legale amministratore dei figli, quanto in quella di usufruttuario è in diritto di ritirare la somma medesima contro quitanza per pubblico instrumento.

Per queste ragioni gli uffizi furono unanimi nel consentire alla proposta contenuta nel Progetto di Legge dal Ministero presentato, e la Commissione con pari unanimità ve ne propone per mio mezzo l'approvazione.

ARNULFO *relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

~~Articolo unico.~~

È approvata la straordinaria spesa di L. 595.492. 00, da iscriversi sotto il N.º 142 ter in apposita categoria, colla denominazione: *Restituzione del capitale della dote di S. M. la Regina Maria Adelaide. di grata ricordanza*, nel Bilancio passivo pel 1855 del Ministero di Finanze.

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Tornata del 13. Dicembre 1899.
Belletti